



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Prot. n°

Ai Sigg. Provveditori  
Ai Sigg. Direttori di Istituto penitenziario  
Ai Sigg. Comandanti dei Reparti  
A tutto il personale in servizio  
LORO RISPETTIVE SEDI

E p.c.  
Agli On.li Sottosegretari  
Al Sig. Capo di Gabinetto  
Ai Capi Dipartimento  
Alle OO.SS.  
LORO SEDI

OGGETTO : RACCOMANDAZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE  
DEL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS.

Facendo seguito alla nota di questo Dipartimento prot. n. 5391 del 13.2.2020, di intesa con i Direttori generali del Dipartimento, si è valutata l'opportunità di adottare il presente provvedimento, mirante a sensibilizzare le Direzioni Penitenziarie ed il personale in servizio presso gli Istituti verso un puntuale adempimento delle indicazioni del

Ministero della Salute per la prevenzione della diffusione del coronavirus.

A tal fine, con specifico riguardo agli istituti penitenziari, le direzioni, con il coinvolgimento del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, dovranno attuare uno stretto coordinamento con le autorità sanitarie locali e gli altri eventuali referenti territoriali.

In relazione a quanto deciso dal Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con ordinanza del 21.2.2020, si dispone che tutti gli operatori penitenziari residenti o comunque dimoranti nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano siano esonerati dal recarsi in servizio presso le rispettive sedi fino a nuove disposizioni. Parimenti dovrà escludersi l'accesso agli istituti di chiunque altro provenga, abbia residenza o domicilio nei suddetti Comuni (personale esterno, insegnanti, volontari, familiari, ecc.).

Saranno inoltre sospese, fino a nuova disposizione, le traduzioni dei detenuti verso e da gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze.

E' istituita una unità di crisi presso il Dipartimento - Direzione Generale Detenuti e Trattamento, coordinata dalla dr.ssa Paola Montesanti, per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o conclamati, nonché per l'adozione tempestiva delle conseguenti iniziative.

Di ogni informazione o comunicazione ritenuta di rilievo, potrà essere data notizia mediante contatto telefonico, oltre alla dr.ssa Montesanti (cell. 347/0567738), al Capo del Dipartimento (cell.



360/1021523) o al Direttore generale Detenuti e Trattamento, Cons. Giulio Romano (cell. 328/0480332).

Si raccomanda di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle indicazioni, rispettivamente offerte dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuamente aggiornate e disponibili sui seguenti indirizzi web:

- a) [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);
- b) <https://www.who.int/>.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

MIN\_BOCCIA 0000422 P-  
del 21/02/2020



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
21 Feb 2020  
Prot. n. 1224/C7SAN/C13PC

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province Autonome  
Dott. Stefano Bonaccini

*Caro Presidente,*

trasmetto l'ordinanza del Ministro della Salute on.le Roberto Speranza, concernente le "ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattie infettive" al fine di informare tutti i Presidenti delle Regioni italiane, gli assessori alla Sanità regionali e tutti i presidi territoriali, con richiesta di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nell'ordinanza.

Si ringrazia.

*Buon lavoro!*

Francesco Boccia



# *Il Ministro della Salute*

## **Ordinanza del Ministro della Salute**

### ***Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19***

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTO** l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

**VISTO** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTE** le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1 febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza*

*relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;*

**CONSIDERATA** la segnalazione da parte della regione Lombardia di trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da SARS-CoV-2;

**CONSIDERATO** che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione epidemiologica è in evoluzione;

**VISTE** le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento;

**PRESO ATTO** del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**VISTE** le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, riunitosi in data odierna;

**RITENUTO NECESSARIO E URGENTE** rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti;

**VALUTATE** le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Emana la seguente ordinanza

#### **Art. 1.**

1. È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19.

2. È fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria

con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.

## **Art. 2.**

1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui all'articolo 1 vengono trattati dall'Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.

## **Art. 3.**

1. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna.

*La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, lì 21 febbraio 2020

Il Ministro  
Roberto Speranza

